SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 896)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CARRARO e SCHIANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 1980*

Adeguamento dei limiti di valore per l'autorizzazione degli acquisti, l'accettazione di donazioni, eredità o legati da parte degli istituti ecclesiastici e degli enti di culto

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, avente per oggetto il « Decentramento dei servizi del Ministero dell'interno », stabilisce, all'articolo 21, che gli istituti ecclesiastici e gli enti di religione possono acquistare beni immobili e accettare donazioni, eredità o legati solo in seguito ad autorizzazione del prefetto per beni il cui valore non superi lire 25.000.000, mentre per valori superiori l'autorizzazione è concessa con decreto del Presidente della Repubblica.

Nel secondo caso lo svolgimento della pratica è ovviamente assai lungo, anche perchè, fra gli altri adempimenti, è necessario il parere del Consiglio di Stato.

La situazione riguarda anche quelle istituzioni, come l'Opera della Provvidenza di Sant'Antonio (Cottolengo veneto) di Sarmeola di Rubano (Padova), le quali, vivendo delle elargizioni dei privati, debbono attendere tempi lunghi per l'acquisizione di beni ricevuti in eredità o in donazione per far fronte ai bisogni dei loro assistiti.

Non occorre infatti sottolineare che il potere di acquisto della lira dal 1954 ad oggi è diminuito di un cospicuo quoziente, per cui quella che un tempo era una elargizione avente un significato sostanziale, sotto un riflesso per l'ente, sotto l'altro per il pericolo del riformarsi della mano morta, oggi altro non è che un contributo per sovvenire ai crescenti bisogni giornalieri degli enti che si trovano nelle condizioni di quello menzionato sopra.

Pare, pertanto, opportuno ai proponenti di elevare le competenze per valore già attribuite ai prefetti fino a lire 200 milioni.

Premesso che il provvedimento che si propone non comporta spese a carico dello Stato, i proponenti si permettono di sottoporre all'esame del Senato della Repubblica il seguente disegno di legge.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (500) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il limite di valore previsto dal secondo comma dell'articolo 9 della legge 27 maggio 1929, n. 848, come modificato dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, è elevato a lire 200 milioni.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*